

**N. 04418/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02770/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2770 del 2012, proposto da:

Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Felice Eugenio Lorusso e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via della Scrofa n. 64;

contro

Tersan Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I, n. 85/2012, resa tra le parti, di accoglimento del ricorso proposto dalla Tersan Puglia s.p.a. per la condanna della Provincia di Bari al risarcimento del danno derivato dall'adozione del provvedimento dirigenziale n. 99 dell'11 maggio 2004, di

ritiro con effetto immediato dell'autorizzazione alla Tersan Puglia s.p.a. al trattamento, stoccaggio e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi con produzione, mediante procedimento di compostaggio, di ammendante compostato misto per l'agricoltura; ciò a seguito dell'accoglimento, con sentenza di detto T.A.R. n. 4676 del 21 ottobre 2004, dell'impugnativa giurisdizionale a suo tempo proposta dalla società suddetta avverso il citato negativo provvedimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.p.a.Tersan Puglia;

Viste le memorie difensive;

Viste le proprie ordinanze 14 gennaio 2013, n. 98, 9 aprile 2014, n. 1644 e 9 luglio 2014, n. 3495;

Vista la propria sentenza non definitiva 8 aprile 2014, n. 1644;

Vista la istanza depositata il 23 luglio 2014 del c.t.u. ing. Donato Pezzuto;

Visti gli artt. 19, 67 e 68 del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vantaggiato, su delega dell'avv. Felice Eugenio Lorusso, e Luigi Paccione;

1.- Premesso che con istanza depositata il 23 luglio 2014 il c.t.u. ing. Donato Pezzuto, premesso di aver già ottenuto una proroga di 30 giorni del termine per la trasmissione alle parti dello schema della propria relazione e del successivo termine per il deposito della relazione finale, ha chiesto la concessione di una ulteriore proroga di 30 giorni di detto termine.

- 2.- Rilevato che la richiesta è motivata con riferimento alla circostanza che la restante e voluminosa parte della documentazione, tempestivamente richiesta, necessaria ai fini dell'espletamento dell'incarico è stata ricevuta solo in data 4.7.2014 e poi in data 8.7.2014 e che è in corso l'esame di essa documentazione e dei dati ivi contenuti;
- 3.- Ritenuto che le circostanze dedotte dal c.t.u. denotano la sussistenza dei motivi particolarmente gravi cui l'art. 67, comma 3, del c.p.a. subordina una proroga ulteriore rispetto alla prima dei termini ivi contemplati;
- 4.- Considerato che i legali delle parti in causa nel corso della camera di consiglio del 26 agosto 2014 non si sono opposti all'accoglimento della richiesta di cui trattasi e si sono rimessi alle decisioni del collegio;
- 5.- Accoglie la sopra indicata domanda formulata dal citato c.t.u., in quanto assistita da condivisibili ragioni, e concede la ulteriore proroga di trenta giorni del termine ad esso assegnato per la trasmissione dello schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti tecnici, se nominati, nonché del termine a questi concesso per la trasmissione al c.t.u. di eventuali osservazioni e conclusioni e del termine per il deposito della relazione finale nella Segreteria della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), non definitivamente decidendo, accoglie la istanza del c.t.u. dott. Donato Pezzuto di cui in motivazione e concede la ulteriore proroga di trenta giorni del termine ad esso assegnato per la trasmissione dello schema della propria relazione alle parti o ai loro consulenti tecnici, se nominati, nonché del termine a questi concesso per la trasmissione al c.t.u. di eventuali osservazioni e conclusioni e del termine per il deposito della relazione

finale nella Segreteria della Sezione.

La Segreteria della Sezione provvederà a dare comunicazione della presente ordinanza alle parti nei rispettivi domicili eletti, al c.t.u. e ai c.t.p. nominati dalle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Fulvio Rocco, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 28/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)